



COMUNE DI SCICLI

PROVINCIA DI RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 62

del

9/3/1985

OGGETTO: -Esame ed approvazione del Regolamento per la disciplina del servizio di acquedotto comunale.-

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentottanta cinque addì nove del mese di marzo alle ore 16.30 in Scicli e nella solita sala delle adunanze consiliari.

Alla prima convocazione in sessione straordin. ed urgente di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pres.	CONSIGLIERI	Pres.
1) Rossino Giovanni	si	17) Trovato Guglielmo	si
2) Caccami Giuseppe	si	18) Puglisi Giovanni	no
3) Fiorilla Ignazio	si	19) Sgarlata Giovanni	no
4) Gianni Antonino	si	20) Rossino Raffaele	si
5) Ficill Giuseppe	no	21) Adamo Giuseppe	no
6) Agosta Antonino	si	22) Piccione Giuseppe	no
7) Drago Giuseppe	no	23) Ruta Raffaele	si
8) Mormina Ignazio	si	24) Occhipinti Bruno	si
9) Savarino Giorgio	si	25) Calabrese Salvatore	si
10) D'Antiochia M. Carmela	si	26) Blandino Michele C.	no
11) Lonatica Giuseppe	si	27) Amenta Pino	si
12) Musumeci Giovanni	si	28) Carbone Salvatore	no
13) Pacetto Cirino Raffaele	si	29) Aprile Bartolomeo	no
14) Manenti Vincenzo	si	30) Drago Angelo	si
15) Militello Bartolomeo	no	31) Morana Gaetano	si
16) Liuzzo Giovanni	si	32) Firullo Francesco Ennio	no

Presenti N. 23

Assenti N. 11

Visto che il numero degli intervenuti è legale per la validità della riunione, ne assume la presidenza il Signor. Vincenzo Manenti il quale con l'assistenza del Segretario Generale del Comune Signor. Vito Chiaramonte dichiara aperta la seduta dopo che il Consiglio ha scelto come scrutatori i Signori: Gianni A. Morana G. e Liuzzo G.

La seduta è pubblica

PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
ACQUEDOTTO COMUNALE

TITOLO PRIMO

Disposizioni Generali

ART. 1

Assunzione del servizio in economia

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto, a norma di legge, in economia dal Comune che vi provvede per mezzo degli acquedotti comunali.

Il Sindaco sovrintende al servizio a mezzo del personale amministrativo e tecnico dipendente.

Ai fini del presente Regolamento, l'Ufficio Tecnico Comunale - Sezione Acquedotto - assume la denominazione di "SERVIZIO ACQUEDOTTO".

ART. 2

Campo di applicazione

Il Presente Regolamento disciplina le forniture relative a tutti gli acquedotti comunali.

ART. 3

Costruzione della rete nel suolo pubblico

Di norma, la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, viene costruita direttamente dal Comune: in economia ovvero mediante appalto a ditta specializzata.

Tuttavia, è data facoltà agli interessati, di eseguire direttamente i lavori anche per la parte insistente sul suolo pubblico, al le seguenti condizioni:-

- 1)-che venga presentato apposito progetto esecutivo, se richiesto dal Comune;
- 2)-che i lavori vengano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del Servizio Acquedotto;
- 3)-che i lavori vengano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione;
- 4)-che vengano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini infortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda la regolamentazione del traffico.

Ultimati i lavori sarà redatto, a cura del Servizio Acquedotto, apposito verbale di collaudo e presa in carico degli impianti.

Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passeranno, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

ART.4

Proprietà delle tubazioni

Le tubazioni anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo perduto e le derivazioni fino al contatore, seppure eseguite a spese degli utenti, appartengono al Comune restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.

ART.5

Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al Servizio Acquedotto, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà: in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario.

ART.6

Tipo di fornitura

Le forniture si distinguono in:

- a)-forniture per uso pubblico;
- b)-forniture per uso privato;

Esse sono regolate dal presente regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti.

ART.7

Interruzione del servizio di erogazione

Il Comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni della erogazione e per la diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

Per sopperire ai fabbisogni di emergenza, nel caso di incendi, nonché per l'esecuzione dei lavori, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa.

Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone che la erogazione ad ore alterne o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura.

In ogni caso sarà sempre assegnata la priorità alle utenze domestiche.

ART.8

Priorità della concessione delle utenze

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in:

utenze domestiche ed utenze per altri scopi.

Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

ART.9

Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinchè non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni agli utenti, il Servizio acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 10% per spese generali.

ART.10

Variazioni al Regolamento

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Nel caso che l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART.11

Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può avere luogo:-

- a)-per mezzo delle fontane pubbliche;
- b)-mediante concessione di utenze private.

TITOLO SECONDO

Forniture per uso pubblico

ART.12

Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:-

- a)-le fontanelle pubbliche e vasche pubbliche;
- b)-le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c)-gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d)-gli impianti per pubblici lavatoi;
- e)-gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- f)-le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

ART.13

Fontane pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata solo per gli usi domestici.

E' vietato prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti.

E', altresì, vietato fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

ART.14

Bocche speciali

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere in stallate:-

- a)-bocche antincendio;
- b)-bocche per l'annaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nel l'interesse della collettività.

Dalle bocche di cui alla precedente lett.b), l'acqua potrà essere prelevata solo dal personale dipendente addetto al servizio per i corrispondenti scopi

ART.15

Installazione di contatori

Le fontane di cui agli articoli precedenti del presente capo, di norma, non necessitano di contatore.

Tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, il Servizio Acquedotto ne potrà disporre l'installazione.

ART.16

Servizi pubblici non gestiti dal Comune

Con deliberazione consiliare potranno essere dichiarate "forniture di uso pubblico" quelle relative a:

- a)-servizi di pubblico interesse gestiti da altre pubbliche Amministrazioni;
- b)-servizi di pubblico ~~interesse~~ interesse gestiti da privati con il concorso dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune.

Le utenze di cui al presente articolo dovranno, comunque, essere dotate di contatore.

Con la stessa deliberazione sarà disciplinato il rapporto di utenza nonchè fissata la tariffa speciale o disciplinata l'esecuzione parziale o totale della fornitura.

TITOLO TERZO

Forniture ad uso privato

CAPO PRIMO

AUTORIZZAZIONI PER L'ALLACCIO

ART.17

Forniture su strade non canalizzate

Per le strade esistenti non provviste di tubazioni stradali di distribuzione l'Amministrazione Comunale può accogliere le richieste, sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, quando da parte dei richiedenti, sia corrisposto un contributo a fondo duto per il totale finanziamento della spesa di costruzione de-

gli impianti necessari.

L'entità del contributo sarà determinata sulla scorta di apposita perizia del Servizio Acquedotto e, per ciascuna potenziale nuova utenza, sarà commisurato al numero dei vani utili da servire applicando il coefficiente 1 per i vani utili adibiti a civile abitazione; 1,5 per quelli adibiti ad altri usi (studi professionali, uffici, etc.) e 3 per i locali soggetti ad autorizzazione di agibilità.

Gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo.

ART.18

Nuovi allacciamenti - Procedura

Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune.

La domanda, unica per ogni fabbricato, potrà essere sottoscritta dal proprietario o proprietari, usufruttuario, costruttore, amministratore e dovrà essere corredata dalla ricevuta del versamento del contributo di allaccio.

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori dell'abitato.

CAPO SECONDO

Impianti Interni

ART.19

Installazione delle condutture esterne.

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, nè, in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina e tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

ART.20

Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque sommistate a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno".

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

ART.21

Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto, alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Servizio Acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

ART.22

Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

ART.23

Prescrizioni e collaudi

L'impianto della distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata (dopo l'apparecchio misuratore) e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente che ne ha la piena responsabilità.

Il servizio acquedotto di riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.

Qualora le installazioni non risultassero idonee, il Servizio Acquedotto potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

ART.24

Manutenzione delle condotte

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino al contatore sono fatte esclusivamente e gratuitamente dal Comune a mezzo del Servizio Acquedotto.

Per gli interventi in proprietà privata gli scavi, i rinterri ed i ripristini saranno a totale carico dei proprietari. Si intende che le opere idrauliche verranno eseguite esclusivamente dal servizio acquedotto mentre le opere di scavo, rinterro e ripristino dovranno essere eseguite a cura e spese dei proprietari.

ART.25

Modifiche

Il Servizio Acquedotto può ordinare in qualsiasi momento per documentati motivi di ordine tecnico ed igienico le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che saranno prescritti.

In caso di inadempienza lo stesso servizio acquedotto ha facoltà di sospendere l'erogazione finchè l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli senza che esso possa reclamare danni od essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

ART.26

Guasti agli apparecchi

L'utente ha l'obbligo di riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori ed è responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti.

Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio Acquedotto.

ART.27

Vigilanza

Il Servizio Acquedotto ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della privata proprietà.

I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale che in rapporto al presente Regolamento e alle condizioni contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, lo stesso Servizio Acquedotto potrà sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta, altresì, salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

CAPO TERZO

CONTATORI

ART.28

Tipo e calibro del contatore

Il tipo ed il calibro dei contatori sono stabiliti dal Servizio Acquedotto in relazione alla natura della concessione.

I contatori sono di proprietà del Comune; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

Quando, a richiesta, venisse disposta la sostituzione del contatore, le spese relative faranno carico all'utente.

ART.29

Posizione dei contatori

I contatori dovranno sempre essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo dovrà sempre e comunque essere stabilito in accordo con il servizio acquedotto.

A valle del contatore dovrà essere collocato, a cura ed a spese dell'utente, un rubinetto di arresto e valvola di non ritorno.

Di norma la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale, che consenta un facile accesso per eventuali interventi.

Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Servizio Acquedotto.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il servizio acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione della erogazione.

ART.30

Contatori in fabbricati con più utenze

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore.

Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno essere installati in unico apposito riquadro.

ART.31

Custodia dei contatori

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione anche per quanto concerne la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

La manomissione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

ART. 32

Nolo contatore

Il costo e manutenzione dei contatori è fissato per i vari tipi di utenza nell'allegato A) del presente Regolamento.

ART. 33

Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Servizio Acquedotto disporrà, dietro richiesta, le opportune verifiche.

Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente sulla base delle risultanze di prova del contatore, disponendo, se necessario, il rimborso dell'importo non dovuto.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore l'utente è tenuto a corrispondere la somma di £.5.000 per il rimborso delle spese di verifica.

ART. 34

Rimozione o spostamento dei contatori -Divieto

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Servizio Acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.

CAPO QUARTO

CONTRATTI DI FORNITURA

ART. 35.

Titolarità della concessione

Titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, è il richiedente (proprietario, usufruttuario, affittuario, etc.) che dovrà sottoscrivere apposito contratto.

Il Presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.

ART. 36

Contratto di utenza

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dal Comune.

I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati:

- a) per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio di cui al precedente art.19 e prima della installazione dei contatori;

- b) - per le vecchie utenze (subingresso): restano validi i contratti già stipulati. Questi ultimi si intendono automaticamente modificati dal presente Regolamento.

ART. 37

Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti

Prima della stipula del contratto di cui al precedente art.36 gli interessati dovranno versare presso la Tesoreria Comunale:

- a) - canone annuo o semestrale, a seconda se la stipula avviene nel 1° o 2° semestre;
- b) - tassa allaccio acquedotto e fognatura (se esistente).
- c) - importo equivalente al costo del contatore.

Inoltre sono a carico degli utenti i diritti di Segreteria, dovuti a norma di legge sul contratto medesimo;

ART. 38

Durata dei contratti di fornitura

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.

L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti, al contatore, i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro tre giorni dalla richiesta e, l'operazione, dovrà essere redatto apposito verbale dal quale dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

ART. 39

Uso dell'acqua

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del servizio Acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso Ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà assumere la forma scritta.

ART. 40

Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del Servizio Acquedotto.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità torni a verificarsi successivamente, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il Servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

ART. 41

Tariffe - Ruoli di riscossione

Ai consumi, determinati come dall'articolo precedente, viene applicata la tariffa di cui alla allegata tabella A).

La riscossione avrà luogo a mezzo ruoli con le procedure di cui alla legge 14/4/1910, n.639.

ART. 42

Risoluzione di diritto delle concessioni

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione Comunale quando, per volontà dell'utente, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento.

ART.43

Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente deve provvedere perchè siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

ART.44

Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata.

Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Il Servizio ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

ART.45

Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, nè il Servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

ART.46

Pagamento dei consumi

Le liquidazioni dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate in base alle prescrizioni stabilite nelle bollette di pagamento presso la Tesoreria Comunale la quale curerà le riscossioni nei modi convenuti con il Comune.

In caso di inadempienza nei pagamenti, su segnalazione del Tesoriere, l'Amministrazione Comunale potrà sospendere la concessione con recupero di tutti i crediti a norma di legge senza che l'utente possa pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della erogazione.

ART.47

Ripristino delle utenze

In caso di ripristino, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Servizio.

Per il ripristino, a prescindere dai motivi della sospensione, l'utente dovrà stipulare un nuovo contratto e ripetere tutti i versamenti di cui al precedente art.38, essendo da considerare, il ripristino, sempre ed a tutti gli effetti come nuova utenza.

TITOLO QUARTO

CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

ART.48

Concessioni speciali temporanee

In relazione alla disponibilità degli impianti potranno essere fatte concessioni speciali temporanee, alle seguenti condizioni:
-dovranno risultare da apposito contratto;
-non potranno mai essere fatte a forfait;
-dovranno essere sempre rispettate tutte le norme del presente regolamento.

ART.49

Tariffe per le concessioni speciali temporanee

Per tutte le concessioni speciali temporanee troverà applicazione la speciale tariffa risultante dall'allegata Tabella A).

Sono inoltre a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla condotta pubblica.

ART.50

Concessioni speciali per cantieri edili

Le concessioni di acqua per cantieri edili potranno essere fatte solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.

Sul contratto dovranno essere riportati gli estremi della "Concessione edilizia" o della "Autorizzazione".

ART.51

Obblighi dell'utente - Controlli

E' fatto obbligo, ai titolari delle concessioni speciali temporanee, di segnalare, all'Ufficio Comunale, l'eventuale supero dei consumi prescritti risultanti nel contratto al fine di integrare il deposito costituito.

Il Servizio Acquedotto potrà in qualsiasi momento, disporre gli eventuali controlli.

ART.52

Cessazione delle utenze speciali temporanee

Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dal contratto, ferma restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione dei contatori.

TITOLO QUINTO

NORME PENALI

ART.53

Prelievi Abusivi

Il prelievo di acqua senza concessione o per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato ed è perseguito a norma di legge e del presente Regolamento.

Se tale prelievo è effettuato senza concessione o usufruendo di una utenza disdettata oppure chiusa con apposizione di sigilli nonchè quando vengano tolti i sigilli al contatore o alla saracinesca sarà applicata una penale variabile da £.50.000 a £.200.000.

Per altre forme di prelievo abusivo, quando non siano state effettuate manomissioni agli impianti, la penale sarà applicata in misura variabile da £.20.000 a £.50.000.

In ogni caso, oltre alla penale dovrà essere corrisposto il pagamento del consumo d'acqua determinato dal Servizio su accertamenti tecnici insindacabili.

ART.54

Contestazione delle infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono verbalizzate da agenti del "Servizio Acquedotto" che potranno presentarsi soli o eventualmente accompagnati da pubblico ufficiale.

Ogni infrazione dà al Servizio il diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

ART.55

Norme penali

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento fatta eccezione di quelle di cui al precedente art.53, sono così disciplinate:-

- dagli artt.106 e seguenti del T.U. della Legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3/3/1934, n.383, come modificato con lo art.9 della legge ~~xxxxxxx~~ 9 giugno 1947, n.530;
- dall'art.41 e seguenti della legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni ed aggiunte;

-dall'art.650 del codice penale;
-dall'art.17 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato
con R.D. 16 giugno 1931, n.773;
salvo all'Amministrazione Comunale il diritto alla rifusione dei dan
ni e delle spese determinate dalle contravvenzioni stesse;

ART.56

Applicazione delle norme di diritto
comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabi
li le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART.57

Uso di prese private in caso
di necessità

Al Sindaco o ad altra Autorità competente è riconosciuta la po-
testà di usare le prese private in caso di calamità pubbliche ed in
cendi.

Il quantitativo di acqua consumata per tale uso verrà detratta
dal consumo totale effettuato dall'utente.

ART.58

Casi non previsti dal Regolamento

Per quanto non tassativamente previsto dal presente Regolamento
provvederà la Giunta Municipale, caso per caso.

Avverso la decisione della Giunta Municipale è ammesso ricorso
al Consiglio Comunale.

ART.59

Disposizioni precedenti

Sono abrogate tutte le disposizioni municipali non compatibili
con quelle contenute nel presente Regolamento.

ART.60

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del
mese successivo alla sua ripubblicazione all'Albo Pretorio unitamen
te al provvedimento di esame da parte dell'organo di controllo.

Della sua entrata in vigore dovrà essere dato avviso pubblico
mediante apposito manifesto.

A L L E G A T O

***** A *****

TARIFFE CONSUMI IN BASE ALLE SEGUENTI CATEGORIE

Cat. A - Abitazioni, botteghe artigiane, negozi, garage:

-fino a mc.80 in abbonamento.....£. 50 mc.
-da 80 mc. a 200 mc.£. 60 mc.
-da 200 mc. in poi£.500 mc.

Cat. B - Esercizi pubblici quali: alberghi, ristoranti, pizze
rie, caffè, forni, lavaggi auto e simili:-

-fino a 200 mc. in abbonamento.....£. 75 mc.
-da mc.200 fino a mc.300£.150 mc.
-da mc.300 in poi£.500 mc.

Cat. C - Industrie segherie marmo, fabbriche gassose, opifici
manufatti cementiferi e simili:

-fino a mc.300 in abbonamento.....£.150 mc.
-da mc.300 a mc.500£.300 mc.
-da mc.500 in poi£.500 mc.

Concessione per uso costruzioni£.500 mc.

Manutenzione contatori ed impianti £. 5.000 annue

Costo contatore: equivalente alla spesa sostenuta per il relativo
acquisto

Tassa attacco fogna: £.10.000 per ogni singolo allaggio.
